

GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA

La Gazzetta ufficiale di Roma esce alle 7 pomeridiane di ogni giorno.



Gli atti del Governo inseriti nella Gazzetta Ufficiale di Roma sono ufficiali.

Il prezzo di associazione da pagarsi anticipatamente è il seguente:
 In Roma per un anno (all'Ufficio) L. 22 — Sei mesi L. 13 — Tre mesi L. 7 — Provincie Italiane: Un anno L. 28 — Sei mesi L. 15 — Tre mesi L. 8 — All'estero secondo le tasse postali stabilite nei diversi Stati. — Prezzo di un numero della Gazzetta ufficiale a dettaglio Cent. 10 — Arretrato cent. 25.

Le lettere, i pieghi, i gruppi, come anche le inchieste e le inserzioni che si volessero pubblicare, devono essere affrancati all'ufficio di amministrazione della Gazzetta Ufficiale via della Stamperia numero 11 A. Si avverte di notare entro i gruppi, il nome e cognome del trasmittente.

Gli Annunzi si ricevono nel suddetto ufficio. I giudiziari al prezzo di cent. 25 la linea o spazio di linea, i commerciali a cent. 30.

Roma 19 Ottobre

Parte Ufficiale

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 9 corrente mese con cui le provincie romane furono dichiarate parte integrante dello Stato italiano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'esercito appartenente già allo Stato Pontificio è sciolto.

Art. 2. Gli ufficiali di ogni grado ed arma in servizio attivo, o sedentario, e gli impiegati, assimilati a grado militare, i quali già non abbiano ottenuto il loro scioglimento, sono collocati in aspettativa per soppressione di corpo o d'ufficio finché non sia definitivamente provveduto a riguardo della loro posizione e dei loro diritti.

Art. 3. Gli ufficiali subalterni e gli impiegati militari di grado corrispondente avranno ragione, durante l'aspettativa, ai $\frac{3}{5}$ (tre quinti) dello stipendio di cui erano provveduti sotto il Governo pontificio, ed i capitani ed ufficiali superiori, come pure gli impiegati di egual grado, avranno ragione alla metà del loro stipendio come sopra, cessando sì a quelli che a questi ogni altra competenza.

Art. 4. Gli impiegati addetti ad uffici militari ed al Ministero delle armi non assimilati a grado militare, sono collocati in disponibilità con $\frac{1}{3}$ (terzo) dello stipendio se contano meno di 10 (dieci) anni di servizio, con la metà dello stipendio se contano più di 10 (dieci) anni di servizio.

Art. 5. Ai militari di bassa forza sarà provveduto con Ministeriali disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 9 ottobre 1870.

« VITTORIO EMANUELE

Ricotti

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto in data 9 corrente mese, con cui le provincie romane sono dichiarate parte integrante dello Stato italiano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari della Guerra e della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La legge in data 28 novembre 1869, portante le pubblicazioni dei Codici penale per l'esercito, e penale militare marittimo, sarà esegui-

ta nelle provincie romane secondo le norme stabilite dall'articolo 3. della legge stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 9 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE

Ricotti - G. Acton - M. Raeli

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Visto l'articolo 82 dello Statuto del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo. 1. Sono pubblicate ed avranno forza di legge nelle provincie romane:

1. La legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, Allegato A, n. 2248.

2. La legge 18 agosto 1870, n. 5815.

Articolo 2. Fino alla completa attivazione in dette provincie dell'ordinamento amministrativo del Regno, le attribuzioni demandate ai Prefetti, Consigli di prefettura e Sottoprefetti saranno esercitate rispettivamente dal Luogotenente del Re, dal Consiglio di Luogotenenza e dai Commissari Regi.

I reclami di che negli articoli 39, 42 e 75 della legge comunale, fino alla attivazione, in dette provincie, della legge sull'ordinamento giudiziario saranno portati al Tribunale d'appello, ed i ricorsi all'Autorità alla quale è demandata la giurisdizione di terza istanza.

Le funzioni di Pubblico Ministero saranno esercitate dal Procuratore fiscale.

Articolo 3. Fino a che in dette provincie rimanga in vigore il regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832, sotto il nome di pene di polizia, comminate dall'articolo 146 della legge comunale, dovrà intendersi la detenzione non maggiore di giorni cinque, da esparsi in una casa di custodia nel circondario del rispettivo Governo o Vicegoverno, e la multa non maggiore di lire cinquanta.

Le dette pene saranno applicate dai Governatori, Vicogovernatori e Assessori locali.

Articolo 4. Le disposizioni generali e transitorie della legge comunale e provinciale, titolo V, articoli 236 al 252, sono modificate come appresso:

Art. 236. La presente legge andrà in vigore col giorno 5 novembre 1870. Però le nuove spese obbligatorie per la provincia e pei comuni cominceranno ad essere a loro carico a partire dal 1 gennaio 1871, eccetto quelle che riguardano la istruzione pubblica, le quali passeranno a loro carico a partire dal nuovo anno scolastico.

Le spese per la istruzione secondaria non passeranno alla provincia e comuni, se non quando sia approvata la legge speciale che ne regoli il passaggio.

Art. 237. Fino a che non sia approvata una log-

ge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di una legge speciale le spese pel mantenimento degli esposti, a datare dal 1 gennaio 1871, saranno a carico dei comuni e della provincia, in quella proporzione che verrà determinata con decreto Reale, sentiti previamente il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

Art. 238. Per le elezioni comunali e provinciali si eseguiranno intanto le seguenti operazioni preparatorie.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, le attuali amministrazioni comunali formeranno le liste elettorali in conformità della presente legge, e le pubblicheranno.

Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame tranne quello del Luogotenente del Re, e rispettivamente dei commissari Regi, i quali nel termine di giorni due le approveranno, e ne ordineranno la nuova pubblicazione. Contro le liste così approvate non è ammesso altro ricorso tranne quello al Tribunale di appello a termini dell'art. 39.

Successivamente nei giorni che verranno fissati dal Luogotenente del Re si procederà alle elezioni dei consiglieri comunali e provinciali, osservate le norme fissate dalla legge.

Il risultato delle elezioni sarà pei consiglieri comunali e provinciali proclamato rispettivamente dal Luogotenente del Re, e dai commissari Regi.

Terminato e proclamate dette elezioni saranno convocati i nuovi Consigli comunali e provinciale al solo effetto di eleggere rispettivamente le Giunte municipali e la Deputazione provinciale, e saranno nominati i nuovi sindaci.

Le nuove amministrazioni entreranno in ufficio il 5 novembre 1870.

Le attuali amministrazioni sino a detta epoca continueranno a compiere le loro attribuzioni o gli atti loro affidati dalla legge.

Art. 239. I conti delle amministrazioni comunali e provinciali, e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Art. 240. Staranno fermi i contratti in corso, legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Art. 241. Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti, attualmente a carico dello Stato che provvedano a spese obbligatorie a termini della presente legge.

Art. 242. I funzionari e salariati governativi che fossero addetti ad un ramo qualunque di servizio, che in ordine alla presente legge da governativo divenga provinciale, passeranno a carico della provincia nel numero e nel modo che verrà disposto con decreto Reale, sentito il Consiglio provinciale.

Art. 243. I funzionari e salariati che in virtù dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello della Provincia, conserveranno il diritto a conseguire, sia pei servizi prestati allo Stato, che

per quelli che presteranno alla Provincia, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini della legge vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 244. Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la Provincia abbia corrisposti all'impiegato.

Art. 245. Nel caso di soppressione d'impiego o di riduzione di ruoli, all'atto del passaggio degli impiegati dallo Stato alla Provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione, godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Art. 246. Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti col sistema di reparto in essi stabilito.

Art. 247. Nel caso di destituzione, l'Autorità provinciale dovrà riferirne al competente Ministero, e soltanto coll'approvazione ministeriale, la deliberazione che priva l'impiegato di ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 248. A meno che non si diversamente stabilito nei singoli casi, è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dalla intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Art. 149. Col 1. gennaio 1871 cesseranno di aver vigore le leggi anteriori sulle Amministrazioni provinciali e comunali, e sulla disponibilità dei beni della provincia e dei comuni. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle dette Amministrazioni, in quanto non sieno contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE

RELAZIONE del Ministro dell'Interno a S. M. in udienza del 15 ottobre 1870.

Sire,

Le cinque provincie che componevano lo Stato pontificio, ora felicemente restituito alla patria comune, contano, secondo l'ultimo censimento ufficiale, una popolazione di 672,741 abitanti, dei quali 321,109 appartengono alla provincia di Roma ed alla sua Comarca, 143,975 alla provincia di Frosinone, tolto il distretto di Pontecorvo aggregato fino dal 1860 alla provincia di Caserta, 128,311 alla provincia di Viterbo, 61,010 a quella di Velletri, e 18,836 all'altra di Civitavecchia.

Estendendosi a dette provincie la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, il Ministero ha dovuto considerare se convenisse lasciar sussistere, o modificare in parte, quella circoscrizione territoriale amministrativa, oppur se fosse opportuno riunire le altre provincie a quella di Roma, e dopo accurato esame ha dovuto riconoscere che nè la conservazione di quella circoscrizione, nè la parziale modificazione di essa eran consigliate dal numero della popolazione e dalle condizioni speciali di quelle provincie.

Eccettuata in fatti la provincia di Roma, la quale benchè più popolata delle altre, tuttavia avrebbe un numero di abitanti inferiore, ed un territorio più ristretto di molte altre provincie del Regno, che pur non hanno l'importanza di quella di Roma, le altre quattro provincie di Viterbo, Civitavecchia, Frosinone e Velletri non hanno nè per estensione territoriale, nè per numero di abitanti, nè per condizioni economiche, elementi sufficienti di vita propria ed autonoma.

Le condizioni di quel territorio un dì sì ferace e popolato, ora in gran parte, nella plaga marina, malsano, incolto e deserto, esigono grandiosi lavori e di prosciugamenti e di strade, per restituirlo alla sua prosperità, anche in ragione della maggior importanza che va ad acquistarsi Roma, nè agli aggravi

che anche in questo rapporto dovranno in parte esser sostenuti dalle provincie, potrebbero supplire le attuali ristrette aggregazioni provinciali.

La modificazione parziale della circoscrizione di quelle provincie avrebbe portato necessariamente alla soppressione delle due più piccole, quelle di Civitavecchia e Velletri, per accrescere di poco il territorio e la popolazione delle altre di Frosinone e Viterbo; ma era questo un provvedimento che mentre faceva mancare lo scopo che il Ministro si proponeva colla costituzione di una vasta provincia, presentava ancora maggiori inconvenienti.

L'aumento di territorio e di popolazione non sarebbe stato tale da far variare sostanzialmente le condizioni delle due nuove provincie, mentre quella di Roma sarebbe rimasta pur sempre piccola e debole.

Non poteva inoltre disconoscersi che se, per costituire la provincia di Roma non era a temersi che il sacrificio di quelle autonomie, potesse suscitare gelosie e rancori, atti a turbare quella mirabile concordia, di che si ebbe testè splendida prova, altrettanto non avrebbe potuto sperarsi quando un tale sacrificio avesse dovuto contribuire a mantenere l'autonomia di provincie, di poco prevalenti a quelle che rimarrebbero sopresse.

La riunione adunque delle altre provincie a quella di Roma non sposta sensibilmente alcun interesse, mantiene e rafforza i rapporti che a quella le collegano, e contribuisce alla costituzione di una vasta ed importante provincia qual è quella di Roma destinata ad essere la capitale d'Italia, e quale è necessaria perchè possa contribuire al miglioramento morale ed economico di quelle popolazioni.

Sono queste le considerazioni che determinano la proposta, che il riferente si onora sottoporre alla sanzione di V. M. per riunire le altre provincie a quella di Roma, la quale rimarrebbe costituita con cinque Circondari, che conservano la circoscrizione delle provincie attuali.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE

Visto l'art. 82 dello Statuto del Regno;
Visto il Nostro decreto 9 ottobre 1870, numero 5903;

Visto l'altro decreto in data di questo giorno col quale si pubblica nelle provincie romane la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, Allegato A, num. 2248;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Il territorio delle provincie romane costituisce la Provincia di Roma, la quale è divisa in cinque circondari:

1. Di Roma;
2. Di Viterbo;
3. Di Frosinone;
4. Di Velletri;
5. Di Civitavecchia.

Art. 2. Rimangono aggregati:

1. Al Circondario di Roma i comuni dipendenti dagli attuali governi di Roma, Albano, Arsoli, Bracciano, Campagnano, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Frascati, Genazzano, Genzano, Monterotondo, Marino, Palestrina, Palombara, Tivoli, S. Vito, Subiaco.

2. Al Circondario di Viterbo i comuni dipendenti dagli attuali governi di Viterbo, Acquapendente, Bagnorea, Civitacastellana, Montefiascone, Nepi, Orte, Ronciglione, Sutri, Toscanella, Valentano, Vetralla.

3. Al Circondario di Frosinone i comuni dipendenti dagli attuali governi di Frosinone, Alatri, Anagni, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Guarcino, Monte S. Giovanni, Paliano, Piperno, Sonnino, Vallecorsa, Veroli.

4. Al Circondario di Velletri i comuni dipendenti dagli attuali governi di Velletri, Cori, Segni, Sezze, Terracina, Valmontone.

5. Al Circondario di Civitavecchia i comuni

dipendenti dagli attuali governi di Civitavecchia, Corneto, Manziara.

Art. 3. Sarà provveduto con separato decreto per la liquidazione delle attività e passività patrimoniali delle provincie sopresse.

Art. 4. È data facoltà al Luogotenente del Re di repartire in ragione di popolazione il numero dei consiglieri provinciali da eleggersi nei Governi che verranno designati.

Art. 5. Il presente decreto avrà vigore col giorno 5 novembre 1870.

Però si procederà alla elezione soltanto dei consiglieri della nuova provincia di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza.

Parte non Ufficiale

Ci perviene la seguente Notificazione:

COMANDO MILITARE

DELLA CITTA' E PROVINCIA DI ROMA

Gli Ufficiali ed assimilati di qualunque grado ed arma, e gli individui di bassa forza del disciolto esercito Pontificio, rimasti in Roma per ragione di malattia, o per altra causa qualunque, sono invitati a presentarsi non più tardi del giorno 31 corrente dalle 12 alle 3 pom. alla Commissione istituita presso questo Comando Militare in Piazza Colonna onde regolare la loro posizione.

Roma 19 ottobre 1870.

Il Comandante Militare Presid. della Commissione
P. Ghersi

A schiarimento dell'articolo inserito nel Giornale la Capitale il 17 corr. N. 25, nel quale vien detto esser nata questione in seno della Commissione incaricata di esaminare i documenti degli impiegati destituiti per causa politica, se il Decreto emanato in proposito dalla Giunta Provvisoria di Governo fosse applicabile ai soli impiegati pontifici, o anche a quelli nominati dalla Repubblica: e si asserisce che il conte Luigi Pianciani si fece sostenitore di questa ultima interpretazione, possiamo assicurare che nel seno della Commissione, non è mai sorta questione sull'applicazione della disposizione contenuta nel decreto indicato, e che perciò niuno fra i diversi membri che la compongono ha avuto occasione di farsi propugnatore di una opinione che fosse contraddetta dagli altri. Solo è sorto il dubbio se dovesse attendersi il testo della notificazione del decreto affisso a stampa che parla d'impiegati pontifici, ovvero quello della Gazzetta ufficiale del giorno 29, che, omissa la parola pontifici, parla d'impiegati e militari indistintamente. In proposito di che, onde la Commissione non si presti ad opera vana, ha creduto opportuno di farne dei quesiti alla superiore autorità governativa, ed attende riscontro per potersi alacramente occupare del suo ufficio.

Atti Ufficiali del Regno

La Gazzetta Ufficiale del 18 corrente contiene:

1. R. Decreto 22 settembre preceduto dalla Relazione a S. M. riguardante i titoli dell'oro e dell'argento che sono legalmente riconosciuti nelle circoscrizioni degli uffici di garanzia di Bologna, Iesi, Perugia ed Urbino.

2. R. Decreto 29 settembre preceduto dalla Relazione a S. M. sulle razioni di foraggio devolute in date contingenze.

3. R. Decreto 11 settembre, che stabilisce un applicato di terza classe nell'Amministrazione del R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie in Torino.

4. R. Decreto 29 settembre, che istituisce un regio Consolato in Canea, con giurisdizione in tutte

il territorio dell' isola di Candia, che viene perciò staccato dal distretto giurisdizionale di Smirne.

5. R. Decreto 8 ottobre, con cui i Cavalieri Lorenzo Salvaja e Giuseppe Tobone sono delegati a firmare le nuove cartelle di consolidato 3 e 5 per cento.

6. R. Decreto 3. ottobre, con cui si dispone che per mantenere a completo la forza organica del corpo dei carabinieri Reali potranno, in aiuto dei medesimi, essere comandati soldati di fanteria e di cavalleria, i quali prenderanno nome di carabinieri aggiunti.

Nelle circostanze di bisogni straordinari per la sicurezza pubblica, sulla proposta del Ministero dell' Interno, con un maggior numero di soldati comandati si potrà anche eccedere la forza organica del corpo sopraddetto.

Notizie Italiane

Togliamo dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno*:

La Colonia italiana dell' Attica ha inviato un indirizzo per esprimere a S. M. ed al Regio Governo la sua soddisfazione per la liberazione di Roma.

— La Deputazione provinciale di Campobasso, nella tornata del 14 corrente, facendo plauso alla iniziativa presa dal Consiglio provinciale di Lecce di offrire a S. M. il Re una corona quale espressione di gratitudine per il compimento del programma nazionale, ha deliberato di concorrere alla spesa voluta per attuare questa patriottica risoluzione con una somma di lire 2000, dolente che le condizioni delle finanze provinciali non le consentano di destinarvi una maggior somma.

— In attestato di omaggio e di plauso per la occupazione di Roma hanno inviato indirizzi a S. M. il Re ed al R. Governo:

La Direzione del Comizio agrario senese in nome anche del Corpo sociale da essa rappresentato;

I componenti del 2. battaglione della guardia nazionale del mandamento di Trentola, provincia di Terra di Lavoro.

— La Colonia italiana di Galatz, volendo concorrere a sollievo dei poveri danneggiati dall' incendio di Pera, ha raccolto, per mezzo di pubblica sottoscrizione, la somma di lire 613, che venne già spedita al Comitato centrale dei soccorsi in Costantinopoli.

— Togliamo dalla *Riforma*:

Il sig. Thiers è partito oggi per la Francia col treno diretto delle 5. Il ministro Sénard col personale dell'ambasciata è andato ad accompagnarlo alla stazione

— Leggiamo nel *Corriere delle Marche*:

La signora contessa Gladstone, moglie dell' illustre Statista inglese, accompagnata da quattro sue figlie giungerà questa sera fra noi, ed albergherà alla Vittoria, sotto il nome di Anna R. Bennett.

— Dalla *Riforma* di ieri:

Un telegramma da Ca-erta, in data del 15 corrente, reca:

« A Ceperano i carabinieri hanno arrestato il capo brigante Francesco di Esperia. Egli sarà tradotto a Cassino a disposizione dell' autorità giudiziaria ».

E da Aquila:

« Le pratiche del delegato di pubblica sicurezza in missione a Borgovellino sono riuscite a far costituire il brigante Alvisi Antonio ».

— L' *Italia* di ieri nella sua cronaca dice:

Ecco una buona notizia per tutti coloro che debbono traslocarsi in Roma, e specialmente per la classe degli impiegati. Un Capitalista ben cognito in Firenze, e che ha preso una parte interessante nei lavori d' ingrandimento di questa città, avrebbe combinato dietro parecchi viaggi fatti a Roma una vasta operazione tendente a creare con tutta prontezza un nuovo quartiere in quella città.

— Dalla *Gazzetta d' Italia*:

Oggi è partito per Roma il barone Cusa, incaricato di reggere l' amministrazione di Roma e Comarca.

Possiamo assicurare che colla fine del mese il Ministero della guerra ha deciso il licenziamento delle classi 1839, 1840 e 1841.

— Dalla *Gazzetta di Parma* del 17:

Il Generale Ferrero, reduce da Roma, ritornò

fra noi riprendendo il comando divisionale, stato interinalmente affidato sinora all' egregio Generale Lombardini.

— Il *Fanfulla* d' oggi scrive quanto segue:

Per Roma, a dame d' onore di S. A. R. la Principessa Margherita sono state nominate la principessa di Teano, la duchessa di Rignano, la duchessa Sforza-Cesarini, la marchesa Calabrinini e la principessa Pallavicini.

Un nostro corrispondente crede che in tutti i collegi elettorali delle provincie romane trionferanno i candidati del Comitato liberale.

Qualche giornale parla di rimostranze che sarebbero state fatte al nostro Governo dalla Legazione prussiana intorno alla presenza di volontari italiani in Francia. A noi consta nel modo il più positivo che cotesta notizia è inesatta.

Il Governo prussiano riconosce che il Governo italiano si è attenuto scrupolosamente al programma della neutralità.

L' assenza da Firenze degli onorevoli ministri Lanza e Sella, partiti per Torino il primo, per Roma il secondo, sarà di breve durata.

Il segretario generale del Ministero degli affari esteri, commendatore Blanc, è andato in congedo a Chambéry a visitarvi la sua famiglia.

— Togliamo dal *Movimento*:

Da lettera di Costantinopoli si rileva che i greci scismatici e massime i Vescovi, i monaci ed i popoli sono lietissimi di aver saputo Roma venuta al regno d' Italia e così tolto al Papa quel potere temporale che lo poneva assai sopra al patriarca greco di Costantinopoli. I russi che sono colà ne godono del pari e unita la cosa alla decadenza della Francia che era la protettrice della chiesa cattolica nell' impero ottomano, credono che la chiesa orientale acquisterà in quell' impero la supremazia e che Gerusalemme diverrà più di culto greco che latino.

Notizie Estere

Diamo il testo del proclama con cui il governatore generale dell' Alsazia, conte di Bismark-Bohlen annunciò di trasferire la sua residenza a Strasburgo:

Abitanti di Strasburgo!

Nominato per volontà di S. M. il re di Prussia, supremo comandante degli eserciti tedeschi, a governatore generale dell' Alsazia, trasferisco quest' oggi la mia sede nell' antica capitale della provincia, che si è dovuta arrendere al valore delle armi tedesche e che, cessata la dominazione francese, è nuovamente unita alla patria tedesca.

In forza dell' autorità che mi è stata accordata, io assicuro gli abitanti che per quanto lo permettano i rapporti di guerra, sarà ristabilito l' ordine regolare e legale delle cose e che sarà fatto il possibile per far dimenticare i sacrifici della guerra. Questo scopo sarà raggiunto più celeremente se i cittadini accoglieranno con fiducia il nuovo governo, e specialmente se ogni abitante si asterrà dal mantenere od appoggiare rapporti (che sono soggetti a sanzione penale) col cessato governo e se infine a tutti i provvedimenti del governo generale verrà prestata quell' obbedienza, alla quale esso ha pieno diritto di pretendere.

Secondo la graziosa volontà di S. M. il re, verranno posti in opera i mezzi più acconci onde venire in aiuto della città e riparare ai danni cagionati in conseguenza del difficile assedio. La nostra grande patria tedesca vi coopererà con gioia e già da tutte le parti vengono offerte considerevoli somme quale prova di giubilo per il riacquisto di questa città.

Dipende perciò dalla popolazione se stringendo la mano che le è offerta si renderà più facile il passaggio ai nuovi rapporti, rapporti che per disposizione superiore sono immutabili, poichè Strasburgo da ora in poi, è e rimarrà una città tedesca.

Strasburgo, 8 ottobre 1870.

Il governatore generale dell' Alsazia
Conte Bismark-Bohlen,
luogotenente generale.

— Scrivono da Novéant presso Metz ad un giornale di Vienna:

« Si dice che il principe Federico Carlo non si trovi molto bene e che non nasconda la sua collera per non poter entrare vittoriosamente a Parigi col rimanente dell' esercito.

« Il maresciallo Bazaine al contrario sta benissimo e da tre settimane non parla più di arrendersi, benchè non creda in un cambiamento nelle sorti della guerra. Gli ufficiali tedeschi hanno una grande stima pel maresciallo. A Novéant vi sono molti soldati malati di tifo; in questi giorni ne morirono settanta. »

— La *Gazzetta di Trieste* del 16 ha i seguenti dispacci:

« *Versailles* 14. — Due ufficiali prussiani facendo ultimamente una gita a cavallo nei dintorni di Clermont, arrivati in un villaggio entrarono imprudentemente in un osteria per bere una bottiglia di vino, ma invece trovarono la morte, chè gli abitanti del villaggio chiusi entro, li hanno barbaramente massacrati.

« *Pietroburgo* 15. — Il conte Orloff, aiutante dell' imperatore, è partito per incarico dello czar alla volta di Versailles. Il *Journal de St. Pétersbourg* attende la pubblicazione del viaggio di Thiers, ed accenna alla possibilità che Thiers venga accettato a Versailles. »

— Il *Times* del 13 ha il seguente telegramma:

« *Saarbruck*, 11. — La sortita di venerdì riuscì un affare più serio di quanto si prevedeva. I francesi fecero un finto attacco nella direzione di Jouy ed un attacco reale verso Thionville. I prussiani furono sorpresi. Il primo corpo d' armata, nonchè il 19, il 57 ed il 58 reggimento della landwehr, difesero i villaggi di Vany e Servigny. Essi combatterono valorosamente sino all' arrivo di rinforzi; il combattimento durò dalle 3 pom. sino a notte. I francesi furono infine respinti. Le perdite da ambedue le parti sono terribili. I prussiani fecero molti prigionieri. Ventiquattro franchi-tiratori senz' uniforme, fatti prigionieri, vennero condannati a morte. L' epidemia nel bestiame continua a fare strage. Da due notti soffriamo un gran freddo. »

— L' *Italia Nuova* nelle sue ultime notizie scrive:

Sulla fede di telegrammi privati, non ancora confermati da quelli dell' *Agenzia Stefani*, si è quest' oggi accreditata la voce che i prussiani cominciarono oggi stesso il bombardamento di Parigi, stato ritardato di uno o due giorni, non già per le vittorie francesi oramai smentite, ma per lasciar esaurire nuovi tentativi che nell' interesse della pace sarebbero stati fatti dall' Imperatore Alessandro di Russia.

— Leggesi nel *Moniteur Universel*:

La Commissione aereostatica nominata dal Ministero della Istruzione pubblica ha riunito gli aeronauti venuti da Parigi in pallone signor J. Duruof J. Maggin, L. Godard e Gastone Tissandier per esaminare in loro concorso la possibilità di un ritorno a Parigi per la via del cielo. Noi non entreremo nei particolari del piano di operazione, che si eseguirà prontamente; ci limiteremo a dire che la confezione di un nuovo aerostato in seta doppia è stato giudicato necessario per completare la flottiglia aereo giunta da Parigi. Questo pallone di una solidità speciale avrà una cubatura di 1200 metri e sarà gonfiato con un gaz più leggero di quello che serve per la illuminazione.

— Siamo informati, scrive il *Courrier de Marseille*, che numerosi agenti prussiani, lasciarono testè l' Inghilterra per recarsi nelle città di Francia che hanno votato dei fondi per l' armamento.

Il loro scopo è di offrire delle armi ai municipi, di vincolarli mediante contratti illusori e di ritardare così gli sforzi dei municipi stessi, nell' opera della difesa nazionale.

— Relazioni del dipartimento del Nord dipingono come assai gravi per i possidenti le disposizioni delle popolazioni artiere. A Roubaix e a Tourcoing, ove le ore di lavoro furono già molto ridotte ed i fabbricatori sono in procinto di dover chiudere affatto gli opifici, i lavoranti minacciarono di dar fuoco alle fabbriche. In Aix e Baisieux i fabbricatori furono impediti dai lavoranti di portare in sicurezza il loro materiale nel Belgio.

— Il *Pester Lloyd* scrive che nella Bassarabia è concentrato un corpo di 120,000 uomini, e che

nella Russia meridionale si formano altri due corpi d'armata.

Lo stesso foglio dice che il principe Gorciakoff ha mandato alle potenze europee una nota, nella quale spiega la necessità della revisione del trattato 1856, perchè la Russia per mantenere il suo dominio nel Caucaso ha bisogno della flotta del Mar Nero.

Il *Pester Lloyd* ha una corrispondenza da Buharal del 30 passato, dove si dice che la Russia alle frontiere della Moldavia concentra un'immensa quantità delle sue truppe, e che temono di vederle fra poco nel proprio paese.

Dispacci Telegrafici

(Agenzia Stefani)

TOURS 18. — Mandano da Parigi le seguenti notizie: Dal punto di vista politico, la tranquillità è completa. L'accordo di tutti i partiti è cementato dalla vita comune sui bastioni. La loro decisione di difendere la patria è irremovibile. Confermasi che i prussiani sono costretti di trincerarsi nelle linee, essendo la pianura battuta dai formidabili cannoni de' nostri forti. Nello stato attuale, il bombardamento è impossibile; le fortificazioni presentano una linea insuperabile agli assediati.

Parigi fabbrica ogni specie di armi; è approvvigionata per lungo tempo.

BRUXELLES 17. — L'*Etoile Belge* riproduce un dispaccio di Londra alla *Nuova stampa* di Vienna, che dice che la Russia decise far un passo serio per la pace.

La Russia protesta contro l'eventuale bombardamento di Parigi, il Re di Prussia avendo dichiarato che era pronto ad entrare in trattative.

Negoziati attualmente affinché un delegato del governo possa liberamente comunicare con Tours.

AMBURGO 18. — Hasi da Berlino che i tentativi di Burnside per far concludere un armistizio

fallirono a Parigi dinanzi all'intenzione della Francia di fare guerra ad oltranza.

CHATEAUDUN 18. — *sera.* Le granate cominciano a cadere nella città.

DIGIONE 18. — Il nemico occupò Vesoul.

PIETROBUBGO 18. — Il *Giornale di Pietroburgo* dice: che Burnside comunicò a Favre le condizioni della Prussia per l'armistizio, dichiarandole accettabili. Favre le respinse senza addurre motivo.

Chiusura della Borsa di Firenze

19 Ottobre

Rendita italiana	57 55	57 50
Napoleoni d'oro	21 02	
Londra	26 21	
Prestito nazionale	78 20	78 05
Obbl. Tabacchi	462	
Azioni Tabacchi	678	—
Banca nazionale	2850	
Azioni meridionali	327	—
Buoni meridionali	413	—
Obbligazioni meridionali	172	
Obbl. Eccles	76	20

Quirino Leoni Direttore temporaneo

A V V I S O

A questa Direzione postale occorre di aumentare il numero dei portalettere che sono al suo servizio.

Il Sottoscritto quindi previene che, quelli che vorranno concorrere a tali posti, devono essere regnicoli; aver compiuta l'età di 21 anni, e non eccedere quella di 30; ed essere in grado di prestare la cauzione di L. 10 di rendita, e provvedersi della divisa.

Le domande dovranno essere presentate a questa Direzione non più tardi del 31 corrente, corredate dei seguenti documenti:

- 1.° Fede di nascita;
- 2.° Attestati, di recente data, di buona condotta; e di non aver sofferto alcuna condanna;

3.° Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Dalla Direzione delle poste.

Roma 18 Ottobre 1870.

Il Reggente - *Morosini.*

ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA

I signori Soci della suddetta Accademia sono invitati ad intervenire all'*Assemblea Generale* che avrà luogo nelle Sale Accademiche venerdì 21 del corrente alle ore 3 pomerid. nella quale si avranno a trattare i seguenti oggetti:

- 1.° Resoconto dell'operato del Comitato Direttivo provvisorio.
 - 2.° Elezione delle Rappresentanze e Cariche dell'Accademia.
 - 3.° Nomina della Commissione per la revisione dello Statuto.
 - 4.° Saggio pubblico nell'Avvento.
- Dalle Sale Accademiche li 19 Ottobre 1870.

Il Comitato Direttivo Provvisorio

Conte Giacomo Lovatelli Presidente - Filippo Angeletti - Ernesto Bacchetti - Maestro Enrico Gabrielli - Gaetano Giovannini - Maestro Giuseppe Mililotti - Giovanni Venanzi.

AVVISO INTERESSANTE

Giovanni Bruschi Romano Chirurgo Dentista e Meccanico ben noto a molte famiglie romane ed estere, che ha avuto l'onore di servire con piena loro soddisfazione, si crede in debito di prevenire il pubblico che per i nuovi studi fatti sopra i metodi inglesi ed americani ha molto perfezionato la sua arte non solo per la estrazione ed otturamento dei denti, ma per la facilità ed economia con cui supplisce quelli mancanti con gran vantaggio della masticaione e dell'avvenenza.

Reperibile via del Gesù N. 72 primo piano.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL'ALTEZZA DI METRI 40, 50, SUL LIVELLO DEL MARE

Confronto delle scale 28^{mm} = 757^{mm}; 27^{mm} = 730^{mm}, 8^h; 1^h = 2.2^{mm} 256; 1° R = 1.° 25 Cent. 1.° C 0.° 80 R

DATA	ORA	Barometro in millimetri ridotto a 0 o al liv. del mare	Termometro centigrado	Umidità		Stato del cielo in decimi di cielo scoperto	Termometrografo dalle 9 ant. prec. alle 9 pom. cor.		Vento direzione velocità in miglia	OSSERVAZIONI DIVERSE
				relativa	assoluta		massimo	minimo		
18 Ottobre	7 antimeridiana	762.4	13.7	91	12.5	9	+ 10.0 C	+ 11.0 C.	S	3
	3 pomeridiana	713.1	19.0	65	10.0	9	+ 10.8 R.	+ 11.2 R.	N	3
	9 pomeridiana	762.0	14.7	85	10.5	10			N.	0

CORRISPONDENZA METEOROLOGICA TELEGRAFICA IN ROMA MEZZODÌ -- ANNO XV.

DATA	CITTA'	Barometro in millimetri ridotto a 0 o al liv. del mare	Termometro centigrado	Umidità		Stato del cielo in decimi di cielo scoperto	Termometrografo		Vento direzione o forza	METEOR. AVVENUTE DAL MEZZODÌ PRECEDENT
				relativa	assoluta		massimo	minimo		
18 Ottobre	Roma	762.9	+ 19.0	37	9.68	4	+ 21.0 C.	+ 14.0 C.	N.	3

ANNUNZI GIUDIZIARI

Ad istanza di Angelo Proja, negoz., dom. via del Teatro Valle n. 69, rapp. dal sott. Proc.

Si diffida chiunque avesse interesse per affissione ed inserzione in gazzetta a non contrarre col sig. Eugenio Venier in ordine al Teatro in legno situato sullo sterrato in piazza Cesarini denominato « Arena Goldoni » sia a titolo di vendita sia a titolo di affitto, mentre l'ist. somministrando il denaro occorrente per costruirlo, riserbosi il privilegio sulla cosa edificata a forma di legge; o non essendo stato ancora soddisfatto, abbenchè maturato il pag. ha istruito giudizio dinanzi al Trib. di Comm. all'effett. che proseguendo a mantenersi il debito moroso, gli sia data facoltà di essere immesso al possesso del Teatro a termini dei patti stipolati. Tutto ciò si deduce a notizia per ogni effetto di legge e sotto tutte le riserve di ragione.

Oggi 18 Ott. 1870. Affissa copia a forma di legge.

*Raff. Bertoni curs.
Luigi Aureli proc. rot.*

I signori Paolo Luigioni, Emorenziana Calza in Luigioni, Elisabetta Calza in Forti eredi testamentari del fu Vincenzo

Calza sotto il gno 14 Ott. corr. nella Cancelleria del Trib. civile in Secondo Turno hanno emessa formale dichiarazione di rinunciare alla eredità loro conferita, e dapprima accettata col beneficio dell'inventario compilato per gli atti del notaro sig. Curzio Franchi. Ciò si deduce a notizia di chiunque per ogni effetto di legge.

Luigi Secreti proc.

AVVISI DIVERSI

BANCA DEL PICCOLO COMMERCIO

Gli Azionisti sono invitati ad assistere all'adunanza generale straordinaria, la quale, a proposta della Direzione, e coll'assenso del Consiglio di Sorveglianza, avrà luogo nelle sale della Società il giorno 24 corrente alle ore 12 meridiane. L'adunanza ha per oggetto alcune aggiunte o modificazioni allo Statuto Sociale, in parte per uniformare il medesimo alle nuove leggi dello Stato. Tutti i signori Azionisti i quali vogliono intervenire, e che sono in corrente coi loro versamenti, dovranno presentarsi o personalmente o per procura alla Segreteria della Direzione, per ritirare il biglietto di ammissione, il quale indicherà il numero dei voti ai quali essi hanno diritto.

La Segreteria sarà aperta per questo oggetto dalle ore 8 alle 10 antimeridiane dei giorni da Giovedì 20 a tutta Domenica 23.

Ordine del giorno dell'Adunanza

Nomina del Presidente dell'assemblea.
Rapporto del Procuratore della Società presso il Regio Governo.
Lettura delle proposte di aggiunta e modificazioni degli Statuti.
Discussione sovra i vari punti dello medesimo.

Il Direttore
Gaetano Barbosi

I sottoscritti proprietari ed esercenti del negozio ad uso di mercante di seterie, generi, novità di moda, posto in via de' Profeti n. 50, 51, 52 dichiarano, che aprto il medesimo al Pubblico sin dall'anno 1861 tennero sempre la loro iscrizione debitamente autorizzata come mostra ed insegna speciale del negozio stesso, a dritta « MANIFATTURE ALLA CITTA DI LIONE » nel mezzo a caratteri di tanta maggior grandezza « A LA VILLE DE LYON » ed a sinistra « NOVITA ALLA CITTA DI LIONE ». E la presente dichiarazione viene emessa affinché a tutti sia noto e manifesto il diritto acquisito e la proprietà esclusiva di detta iscrizione ed insegna garantita oziandio da una sentenza re a

dall'Eccmo Tribunale di Commercio di Roma in data 14 Novembre 1863, o da altra sentenza del Tribunale della Ruota in data 6 Giugno 1864, e perchè nuno si faccia lecito di usare in qualunque tempo o modo della mostra ed insegna suddetta.

*L. Modena e C.
A. Eubj P.*

AVVISO DI SESTA

Per l'affitto dei beni ereditari del fu Professore Pasquale De Rossi di Vallecorsa.

Avendo il sig. Andrea Ceci aumentato della Vigesima la sua offerta di scudi mille quattrocento portandola a scudi mille quattrocento settanta per l'annua corrisposta del suddetto affitto, volendosi ora dar luogo all'esperimento della Sesta sopra detti scudi mille quattrocento settanta; s'invitano tutti gli Aspiranti a dare le loro offerte chiuse, e sigillate in carta di bollo, coll'indicazione del proprio domicilio, nello studio notarile Ciccolini posto in Roma in via degli Ulivj dell'Emo Vicario n. 41 nel termine di giorni dieci dalla data del presente, scorso il qual termine si procederà all'apertura delle offerte a solo fine di prenderle in considerazione.

Roma li 18 Ottobre 1870.